REGOLAMENTO (CEE) N 2390/89 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1989

che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le regole generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve stabilite dal regolamento (CEE) n. 354/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2244/89 (4), sono state modificate in modo sostanziale; che, in seguito alle numerose operazioni di codificazione cui è stata sottoposta la regolamentazione comunitaria del settore vitivinicolo, è opportuno, a scopo di maggiore chiarezza, procedere alla codificazione del citato regolamento;

considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che i prodotti importati contemplati da detto articolo devono essere corredati di un attestato e di un bollettino d'analisi rilasciati da un organismo o servizio designato dal paese terzo di cui i prodotti stessi sono originari; che è necessario precisare le condizioni cui deve rispondere il bollettino d'analisi;

considerando che è opportuno avvalersi della possibilità — prevista all'articolo 70, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 822/87 — di esentare dall'obbligo di presentare l'attestato e il bollettino d'analisi i prodotti importati da paesi terzi, condizionati in piccoli recipienti e trasportati in quantità limitata; che, per facilitare il controllo, questa seconda condizione può considerarsi soddisfatta ove si tratti di importazioni da paesi terzi le cui esportazioni annuali verso la Comunità siano globalmente già assai ridotte; che, in tal caso, per evitare distorsioni di traffico, i vini devono essere non soltanto originari ma anche provenienti dai paesi in questione;

considerando che alcuni paesi terzi, che hanno sottoposto i loro produttori di vino a un efficace regime di controllo esercitato dagli organi o dai servizi dei detti paesi terzi, di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 822/87, hanno auspicato di poter autorizzare i produttori di vino a rilasciare essi stessi l'attestato e il bollettino d'analisi previsti in tale lettera; che, per facilitare gli scambi con detti paesi terzi nella misura in cui essi abbiano contratto con la Comunità impegni che comportino clausole relative al rafforzamento della collaborazione in materia di repressione delle frodi e mantengano buone relazioni commerciali con la Comunità, è opportuno consentire che, analogamente a quanto è previsto per i vini di origine comunitaria, i documenti rilasciati dai produttori possano essere considerati documenti rilasciati dai suddetti organi o servizi, sempreché essi forniscano garanzie adeguate ed esercitino un efficace controllo sul rilascio di tali documenti;

considerando che, per mettere alla prova l'efficacia di questo nuovo dispositivo, occorrre prevedere sin d'ora che l'applicazione di queste regole sia limitata a un periodo di prova;

considerando che, data la necessità di assicurare una rapida ed efficace protezione dei consumatori, appare indispensabile prevedere la possibilità di sospendere l'applicazione delle misure introdotte, anche prima del termine del periodo di prova, nel caso di possibile pregiudizio per la salute dei consumatori o di frodi;

considerando che, per facilitare gli scambi con paesi terzi che possono offrire garanzie adeguate in materia di elaborazione dei vini, è opportuno prevedere che possano essere fornite soltanto alcune indicazioni per quanto riguarda i vini originari di detti paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'attestato e il bollettino d'analisi di cui, rispettivamente, all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 sono oggetto di un unico documento, di cui:

a) la parte «attestato» è rilasciata da un organismo del paese terzo di cui sono originari i prodotti e incluso in un elenco da stabilire;

b) la parte «bollettino d'analisi» è rilasciata da un laboratorio ufficiale riconosciuto dal paese terzo di cui sono originari i prodotti e incluso nell'elenco di cui alla lettera a).

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 97.
(4) GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 1.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 e sempreché le garanzie offerte dal paese terzo in questione siano state accettate dalla Comunità, possono essere considerati come attestato o bollettino d'analisi rilasciati dagli organismi e dai laboratori che figurano nell'elenco da stabilire in applicazione del paragrafo 1, i documenti rilasciati dai produttori, qualora:

a) questi siano stati all'uopo autorizzati individualmente dai suddetti organismi,

b) tali organismi:
   — sorveglino i produttori autorizzati,
   — abbiano trasmesso alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei produttori di cui alla lettera a), nonché i numeri di registrazione ufficiali,
   — informino la Commissione quando viene revocata l'autorizzazione a un produttore.

Articolo 2

Il bollettino d'analisi reca le seguenti indicazioni:

a) per quanto riguarda i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati:
   — il titolo alcolometrico volumico totale,
   — il titolo alcolometrico volumico effettivo;

b) per quanto riguarda i mosti di uve e i succhi di uve:
   — la densità;

c) per quanto riguarda i vini, i mosti di uve e i succhi di uve:
   — l'estratto secco totale,
   — l'acidità totale,
   — l'acidità volatile,
   — l'acidità citrica,
   — l'anidride solforosa totale,
   — la presenza di varietà ottenute da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti) o di altre varietà non appartenenti alle specie Vitis vinifera.

In deroga al primo comma e secondo la procedura prevista dall'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono essere accettati i documenti in cui la parte «bollettino di analisi» contiene soltanto le indicazioni relative:

— al titolo alcolometrico effettivo,

— all'acidità totale,

— all'anidride solforosa totale,

qualora si tratti di un vino originario di un paese terzo che ha offerto particolari garanzie, presentato in recipienti etichettati, di capacità non superiore a 60 litri e muniti di un dispositivo di chiusura non recuperabile.

Articolo 3

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2, secondo comma possono:

— essere modificati per tener conto di eventuali semplificazioni delle corrispondenti disposizioni applicabili nella Comunità;

— essere sospesi ove si constati che i prodotti cui si applicano tali norme sono stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori o a processi enologici non ammessi nella Comunità.

2. L'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2, secondo comma sono applicabili dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1989.

Articolo 4

1. Sono esentati dall'obbligo di presentare l'attestato ed il bollettino d'analisi i prodotti originari e provenienti da paesi terzi presentati in recipienti della capacità di 2 litri o meno, purché il quantitativo totale trasportato anche se composto di più partite particolari, non superi 60 litri.

2. Sono inoltre esentati dall'obbligo di presentare l'attestato e il bollettino di analisi:

— i quantitativi di vino non eccedenti 15 litri:
   — contenuti nei bagagli dei viaggiatori,
   — che formano oggetto di piccole spedizioni a privati, quando tali quantitativi sono chiaramente destinati al consumo personale o familiare di detti privati,

— i vini e i succhi di uve presentati in recipienti di capacità non superiore a 4 litri, originari e provenienti da paesi terzi le cui esportazioni verso la Comunità sono inferiori a 1 000 ettolitri all'anno,

— i vini e i succhi di uve compresi in traslochi di privati,

— i vini e i succhi di uve destinati alle fiere che beneficiano dell'apposito regime doganale, purché siano condizionati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri,

— le quantità di vini, di mosti e di succhi, di uve importate a fini di sperimentazione scientifica e tecnica, nei limiti di 1 ettolitro,

— i vini destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari e organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse,

— i vini e i succhi di uve costituenti le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

Il presente regolamento lascia impregiudicati i regimi applicabili ai frontalieri.

3. Il presente regolamento non si applica ai vini liquorosi seguenti:

— vini di Porto e di Madera e Moscatello di Setúbal dei codici NC 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 51,

— vini di Tokaji (Aszu e Szamorodni) dei codici NC 2204 21 41 , 2204 21 51, 2204 29 45, 2204 29 55 e vino liquoroso Boberg presentato con certificato di denominazione d'origine.

4. I paesi terzi di cui al paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, sono precisati da modalità d'applicazione.

Articolo 5

1. Il regolamento (CEE) n. 354/79 è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato sono da intendersi riferiti al presente regolamento e per essi vale la tabella di concordanza che figura in allegato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. NALLET

ALLEGATO

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 354/79	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 1 bis	Articolo 2
Articolo 1 ter	Articolo 3
Articolo 2	Articolo 4
Articolo 3	—
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6